



Alta Brianza  
Alzate Brianza

# ***REGOLAMENTO ELETTORALE***

DOCUMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA  
DEI SOCI  
IN DATA 16 MAGGIO 2014

## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

### **indice**

<b>Premessa</b>	pag.	3
<b>ARTICOLO 1 - Composizione e durata della Commissione Elettorale</b>	pag.	3
<b>ARTICOLO 2 - Requisiti di eleggibilità degli amministratori</b>	pag.	4
<b>ARTICOLO 3 - Requisiti di territorialità dei componenti il Consigli di Amministrazione</b>	pag.	4
<b>ARTICOLO 3 bis – Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali</b>	pag.	5
<b>ARTICOLO 4 - Requisiti di eleggibilità del Collegio Sindacale</b>	pag.	6
<b>ARTICOLO 5 - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: Candidature dei Soci</b>	pag.	6
<b>ARTICOLO 6 - <i>Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:</i> Scheda elettorale e modalità di votazione</b>	pag.	7
<b>ARTICOLO 7 - Designazione Vice Presidenti</b>	pag.	7
<b>ARTICOLO 8 - Rinnovo del Collegio Sindacale: Candidature</b>	pag.	8
<b>ARTICOLO 9 - Risultati elettorali</b>	pag.	8
<b>ARTICOLO 10 - Modifiche al regolamento</b>	pag.	8
<b>ARTICOLO 11 – Norme transitorie</b>	pag.	8

## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

### **Premessa**

Il presente regolamento, nel rispetto delle norme legislative e dello Statuto Sociale, fatta salva la libertà di scelta di ogni Socio, ha lo scopo di organizzare e disciplinare le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organo preposto al controllo contabile dell'Istituto.

In questa ottica i criteri generali sono: la trasparenza delle procedure, la ricerca dell'opportuna rappresentatività territoriale della compagine sociale, la presentazione dei candidati fatta in modo che l'Assemblea possa valutare coloro che, anche per capacità ed esperienza professionali ed imprenditoriali, risultano in grado di fornire il miglior contributo umano e professionale al conseguimento dell'oggetto sociale dell'Istituto.

### **ARTICOLO 1**

#### **Composizione e durata della Commissione Elettorale**

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea annuale, convocata per approvare il bilancio che precede quello di scadenza delle cariche sociali, la nomina di una Commissione Elettorale, chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.

La Commissione Elettorale è composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, membro di diritto e coordinatore (sostituito in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente vicario), da tre componenti effettivi e da tre supplenti, da scegliersi tra i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci in ragione di uno per ciascuna delle zone di cui al successivo articolo 3 e personalmente presenti all'Assemblea sociale nella quale si procede alla designazione della Commissione medesima.

Ogni socio può candidarsi alla carica di componente la Commissione Elettorale entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui scadono le cariche sociali. Il Direttore Generale della Banca funge da segretario della Commissione Elettorale, cui garantisce ogni supporto tecnico.

L'accettazione dei soci componenti la Commissione Elettorale deve essere fatta in Assemblea e risultare dal verbale della stessa.

Fatta eccezione per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, non possono far parte della Commissione Elettorale gli Amministratori, i Sindaci, i Provisori ed i dipendenti della Banca.

I Soci componenti la Commissione Elettorale non possono essere inclusi tra i nominativi candidati alle cariche sociali.

Alle sedute della Commissione partecipano i soli componenti effettivi.

Nell'ipotesi di dimissioni o cessazione della carica da parte di un componente della Commissione, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione, cooptandolo con il corrispondente componente supplente.

La Commissione opera in relazione al rinnovo ordinario triennale delle cariche e svolge le sue funzioni tra l'assemblea dell'anno precedente il rinnovo e l'assemblea che precede il rinnovo cariche e dura in carica tre anni.

Sono compiti della Commissione:

- operare per favorire l'opportuna rappresentatività della compagine sociale in ordine alla territorialità ed alle categorie economiche esistenti;
- accertare la sussistenza, in capo a ciascun Candidato dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento;
- accertare l'assenza di cause ostative e di incompatibilità previste dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento Elettorale.

## **ARTICOLO 2**

### **Requisiti di eleggibilità degli amministratori**

Tutti i candidati alla carica di amministratore devono essere Soci, regolarmente iscritti nel libro dei soci.

Le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza degli Amministratori sono contenute nell'articolo 32 dello statuto Sociale.

Non possono inoltre essere eletti alla carica di Amministratore e, se eletti, decadono automaticamente:

- a) gli ex dipendenti della Banca e coloro che sono stati legati alla Banca o da un rapporto di lavoro parasubordinato o da un rapporto di lavoro a progetto e ciò fino a quando non siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione dei suddetti rapporti;
- b) coloro che, in qualità di professionisti, amministratori, soci o dipendenti di imprese, abbiano avuto con la Banca, nell'ultimo biennio, rapporti di fornitura e/o di collaborazione, anche saltuaria;
- c) coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età;
- d) coloro che hanno con la Banca situazioni di conflitto (incaglio, sofferenza, procedure per recupero crediti), compresi i soci non amministratori e non legali rappresentanti di società che versino in una situazione di conflitto;
- e) coloro che sul territorio di competenza della Banca svolgono con continuità, anche in modo indiretto, attività finanziarie e di promozione finanziaria in genere, compresa la promozione di servizio di impiego in concorrenza con l'attività dell'Istituto, anche quali dipendenti, amministratori, Sindaci e mandatari di società o Enti concorrenti;
- f) coloro che in forma continuativa svolgono attività professionale di consulenza finanziaria a favore di società o di persone fisiche operanti con l'Istituto;
- g) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei dodici mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- h) coloro che hanno ricoperto la carica di amministratore della Società per 5 mandati consecutivi;
- i) coloro che non sono iscritti nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo;
- l) gli amministratori uscenti che non hanno conseguito durante il proprio mandato triennale 12 crediti formativi, con un minimo annuale di 4 crediti formativi. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.

## **ARTICOLO 3**

### **Requisiti di territorialità dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Al fine di garantire una equilibrata rappresentatività territoriale ed il rispetto delle origini storiche dell'Istituto, la composizione del Consiglio di Amministrazione, ad esclusione del Presidente e indipendentemente dal numero di preferenze attribuito a ciascun candidato, avverrà tenendo conto della divisione del territorio di competenza della Banca nelle seguenti tre zone storiche:

- **Zona A - Alzate Brianza** - che comprende i Soci residenti nei Comuni di: Albavilla, Albese con Cassano, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Arosio, Blevio; Brenna, Briosco, Brunate; Cantù, Capiago Intimiano, Carugo, Casnate con Bernate; Cavallasca; Cernobbio; Como, Gironico;

Giussano, Grandate; Inverigo, Lambrugo, Lipomo, Lurago d'Erba, Maslianico; Monguzzo, Montano Lucino; Montorfano, Orsenigo, San Fermo della Battaglia; Senna Comasco; Tavernerio, Torno; Veduggio con Colzano, Villa Guardia; oltre ai Soci residenti fuori dalla zona di competenza ma che operano nei Comuni sopra detti;

- **Zona B - Ponte Lambro** - che comprende i Soci residenti nei Comuni di: Asso, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Longone al Segrino, Merone, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, oltre ai Soci residenti fuori dalla zona di competenza ma che operano nei Comuni sopra detti;

- **Zona C - Airuno** - che comprende i Soci residenti nei Comuni di Airuno, Annone di Brianza, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate; Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello; Galbiate; Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Merate, Molteno, Montevecchia, Nibionno, Oggiono; Olgiate Molgora, Olginate, Osnago, Pescate, Robbiate, Rogeno, Ronco Briantino, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirono, Valgrehentino, Valmadrera oltre ai Soci residenti fuori dalla zona di competenza ma che operano nei Comuni sopra detti;

e seguendo in ogni zona storica (zona A, zona B e zona C) il seguente criterio:

competete alle singole zone un numero di Consiglieri definito in proporzione alla percentuale di Soci appartenenti alla medesima zona calcolati al 31/12 dell'anno precedente, con l'obbligo di rappresentanza per tutte le tre zone.

L'attribuzione del numero di Consiglieri di cui sopra, avverrà tenendo conto del principio dell'arrotondamento per eccesso o per difetto.

Si considerano operanti nel territorio coloro che svolgono, a prescindere dalla residenza, un'attività economica o professionale da almeno tre anni nel territorio di riferimento delle suddette zone.

Resta fermo che l'elezione del Presidente è di competenza diretta dell'Assemblea e non è condizionata a criteri di territorialità.

### **ARTICOLO 3 bis** **Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali**

In conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, è disciplinato il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca<sup>1</sup> o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.<sup>2</sup>

1. Un Amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 5 (cinque) incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società, di cui non più di 3 (tre) incarichi di Amministratore esecutivo.

2. Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 7 (sette) incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società, di cui non più di 4 (quattro) incarichi di Amministratore esecutivo.

3. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per Amministratori non esecutivi si intendono i Consiglieri che non sono membri del Comitato Esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.

<sup>1</sup> Coerentemente al divieto di cui all'art. 32 lettera e) dello Statuto Sociale che stabilisce la ineleggibilità o la decadenza dei componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della società.

<sup>2</sup> Cfr. art. 32, lettera e) dello Statuto Sociale.

4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a euro 25 milioni, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.

5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'Amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di Amministratore o Sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'Amministratore informa il Consiglio di Amministrazione.

7. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli Amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'Assemblea determinazioni al riguardo. L'Assemblea può autorizzare specifiche deroghe ai predetti limiti quando ritiene che gli incarichi ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di Amministratore della Banca.

8. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i Sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

9. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli Amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'Assemblea.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Requisiti di eleggibilità dei membri del Collegio Sindacale**

Tutti i membri del Collegio Sindacale, sia effettivi sia supplenti, devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministero del Tesoro 18 marzo 1998 numero 161.

Le candidature sono ammesse fino al settantesimo anno di età compiuto.

Le norme in materia di ineleggibilità e decadenza dei Sindaci sono contenute nell'articolo 42 dello Statuto Sociale.

Ai componenti il Collegio Sindacale sono estese le disposizioni in materia previste per gli Amministratori dall'articolo 2 del presente regolamento, ad eccezione dei punti h) i) ed l).

#### **ARTICOLO 5**

##### **Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: Candidature dei Soci**

I soci che intendono proporre la propria candidatura alla carica di Amministratore, entro il 31 gennaio, o nella data successiva fissata dal Consiglio di Amministrazione nelle ipotesi in cui il rinnovo del Consiglio di Amministrazione stesso non coincida con la scadenza naturale del mandato, devono depositare, a pena di inammissibilità, presso la sede della Banca, o far pervenire, mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione, una specifica richiesta corredata dai seguenti documenti:

- curriculum professionale;
- autocertificazione per cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
- autocertificazione sulla residenza e/o operatività economico/professionale;
- autorizzazione al trattamento e diffusione dei dati personali secondo la vigente normativa;
- dichiarazione attestante accettazione espressa degli obblighi e dei doveri che incombono al Consigliere così come previsti dal regolamento interno al Consiglio di Amministrazione;
- impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente;

- comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.

Coloro che risultano residenti in una determinata area, così come individuate nell'articolo 3 ed operanti in altra area, dovranno fare esplicita richiesta di essere collocati in una sola delle zone previste. Nell'ipotesi di mancata indicazione della scelta, sarà privilegiato il criterio della residenza. Non è ammessa la presenza di un candidato in più zone, sicché ogni candidato al momento della candidatura dovrà indicare per quale area intende essere candidato.

Le candidature prive della forma e/o dei documenti richiamati, o pervenute oltre il termine stabilito non verranno tenute in considerazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a trasmettere alla Commissione Elettorale le candidature pervenute.

In tempo utile il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca la Commissione Elettorale.

Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide con la presenza del Presidente e della maggioranza dei suoi componenti.

Qualora, benché convocata, la Commissione si trovasse nell'impossibilità di deliberare senza giustificato motivo, il Presidente provvederà a convocarla per una seconda convocazione entro i successivi cinque giorni.

Se anche in seconda convocazione la Commissione si trovasse nell'impossibilità di deliberare, il Presidente dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di cooptazione di cui all'articolo 1.

Nell'ipotesi di ulteriore mancato funzionamento della Commissione, il Consiglio di Amministrazione è legittimato a nominare due nuovi componenti per consentire il regolare funzionamento.

Le deliberazioni della Commissione non sono impugnabili, sono di norma assunte a votazione palese e prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze e delle deliberazioni della Commissione viene redatto verbale, che deve essere sottoscritto dai membri della stessa.

La Commissione Elettorale, verificati i requisiti in capo ai singoli Candidati, dovrà predisporre un elenco degli stessi che verrà consegnato al Consiglio di Amministrazione affinché venga fatta idonea comunicazione ai soci.

## **ARTICOLO 6**

### **Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: scheda elettorale**

Le votazioni avvengono secondo il sistema e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme statutarie.

E' consentito individuare i Soci partecipanti alla votazione, utilizzando il numero che li identifica nel libro dei soci, anziché il nome ed il cognome.

Tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 3 la scheda elettorale sarà predisposta secondo lo schema qui allegato sotto la lettera A) che evidenzia il nominativo del candidato Presidente ed i successivi nominativi dei candidati amministratori delle Zone A, B e C con l'indicazione del numero e del nome dei candidati medesimi per ogni Zona, nonché accanto ad ogni candidato lo spazio bianco per candidature alternative lasciate alla discrezione dei soci, che in tale caso cancelleranno il nome del candidato proposto.

I nominativi dei candidati saranno elencati in ordine alfabetico, con l'indicazione della carica ricoperta nell'ipotesi di Consiglieri uscenti che si ricandidano.

A pena di nullità del voto espresso ogni socio elettore può esprimere per ogni zona un massimo di preferenze pari al numero di candidati da eleggere per quella zona.

## **ARTICOLO 7**

### **Designazione Vice Presidenti**

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea.

Il Vice Presidente o i Vice Presidenti, dei quali uno Vicario, sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva all'Assemblea che ha rinnovato gli organi sociali.

Ove il Presidente fosse riconducibile ad una delle tre zone di cui all'articolo 3, è opportuno che i

Vice Presidenti vengano eletti tenendo conto della designazione da parte dei Consiglieri eletti per le Zone che non hanno espresso il Presidente.

### **ARTICOLO 8**

#### **Rinnovo del Collegio Sindacale: candidature**

La candidatura alla nomina a componente del Collegio Sindacale deve pervenire nello stesso termine e con le stesse modalità previste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

La Commissione Elettorale avrà il compito di selezionare i candidati alla nomina di Presidente del Collegio Sindacale, di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente esclusivamente tra i soggetti candidati, aventi le caratteristiche professionali previste dalle normative in vigore, preferibilmente già iscritti all'apposito Albo presso la Federazione Lombarda delle BCC.

Il criterio di selezione sarà costituito: dall'esperienza maturata con incarichi analoghi, dalla conoscenza diretta o indiretta dell'Istituzione accordando priorità a quella riconducibile ad una partecipazione diretta ed attiva, dall'appartenenza del candidato al territorio in cui opera la Banca. Sarà cura della Commissione Elettorale individuare il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, dei due membri effettivi, dei due membri supplenti comunicandoli poi al Consiglio di Amministrazione affinché predisponga la scheda di votazione.

Nella scheda sarà previsto uno spazio per l'eventuale indicazione dei Candidati non indicati nell'elenco fornito dalla Commissione Elettorale, ma che hanno presentato la propria candidatura. A tale proposito, prima della votazione, il Presidente li comunicherà all'Assemblea.

### **ARTICOLO 9**

#### **Risultati elettorali**

Il Presidente dell'Assemblea, al termine delle operazioni di scrutinio e conta dei voti, sulla base della graduatoria, proclama eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, nel rispetto assoluto dei criteri di rappresentanza territoriale di cui al precedente articolo 3.

A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

### **ARTICOLO 10**

#### **Modifiche al regolamento**

Il presente regolamento potrà essere modificato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

### **ARTICOLO 11**

#### **Norme transitorie**

I divieti ed i limiti introdotti dall'art. 2 lettere h) i) ed l) si applicano e si iniziano a computare a partire dalla data di approvazione dello Statuto Sociale approvato dall'Assemblea dei Soci in data 25 maggio 2012.